

STATUTO
della
FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE

Preambolo
Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la Liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola Organizzazione.

II


La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che - convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche - vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare.

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

Agostino Fogliardi




IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, e miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione;
3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della manodopera;
4. promuovere con ogni mezzo, ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della nazione;
5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

Agostino Fogliardi



I. COSTITUZIONE

Art. 1 - E' costituita la Federazione agricola, alimentare, ambientale, industriale italiana (Fai) con sede in Roma.

Art. 2 - La Federazione aderisce alla Cisl e si impegna a rispettare, nella sua azione di tutela e rappresentanza, i principi e le direttive di cui all'articolo 2 dello Statuto della Confederazione. In sede internazionale la Federazione aderisce alla Effat e alla Uita.

Art. 3 - La Federazione organizza e rappresenta i lavoratori dell'agricoltura, delle attività alimentari ed ambientali e, quindi, in particolare:

- a. i lavoratori dell'agricoltura e delle attività connesse (operai, impiegati, quadri), con rapporto di lavoro sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato, con qualunque frequenza nella corresponsione della retribuzione e, dunque, con retribuzione mensile, quindicinale, settimanale, giornaliera, oraria;
- b. i piccoli coloni ed i compartecipanti, i lavoratori produttori, anche se retribuiti in tutto od in parte con prodotti o in natura;
- c. i lavoratori delle imprese private, pubbliche e cooperative che, con processi industriali od artigianali, producono, trasformano e commercializzano prodotti alimentari e del tabacco;
- d. i lavoratori della pesca marittima, di acqua dolce e dell'acquacoltura;
- e. i lavoratori impiegati nei settori, nelle attività e nelle imprese delle filiere agro-alimentare e agro-industriale.

In ogni caso, la Federazione organizza e rappresenta tutti i lavoratori indicati dagli Statuti del 1993, della disciolta Federazione italiana salariati, braccianti, impiegati e tecnici agricoli (Fasba) e della disciolta Federazione alimentazione e tabacco (Fat).


II. PRINCIPI E SCOPI

Art. 4 - La Federazione persegue i seguenti obiettivi:


- a. formulare e coordinare gli interventi generali di politica sindacale e contrattuale;
- b. stipulare contratti ed accordi collettivi;
- c. promuovere e coordinare le attività organizzative di studio, di formazione e di informazione dei soci;
- d. rappresentare gli interessi del settore nei rapporti con i poteri pubblici regionali, nazionali e comunitari;
- e. promuovere ed organizzare azioni collettive o associative di tutela, di carattere generale o settoriale, compresa la costituzione di Mutue o Fondi integrativi previdenziali e sanitari per l'assistenza agli iscritti ad integrazione degli interventi degli Enti pubblici;
- f. assicurare la disciplina interna ed il rispetto delle norme statutarie;
- g. esercitare le funzioni demandate dallo Statuto e dai regolamenti della Cisl e designare i rappresentanti della Federazione negli organi della Cisl.

Per i casi previsti al punto e) del presente articolo e in virtù di specifiche norme contrattuali, la Fai ha costituito, d'intesa con le altre Organizzazioni Sindacali di settore, fondi integrativi sanitari e previdenziali e precisamente: F.I.M.I.F., F.I.S., F.I.D.A., F.I.S.L.A.F., F.I.L.C.O.O.P. Sanitario, F.I.L.C.O.O.P. Pensionistico, F.I.A. Sanitario, F.I.A. Pensionistico, ALIFOND, E.B.I. Pesca.

Le finalità dei Fondi predetti sono quelle di erogare prestazioni sanitarie, previdenziali e assistenziali a carattere integrativo ai lavoratori agricoli e alimentari e di migliorare quindi le condizioni socio-economiche.



Augusto Fagnoli



Tali finalità sono proprie anche della Fai che persegue gli stessi scopi e la cui azione è tesa a sostenere e a sviluppare l'attività dei Fondi medesimi che non dispongono di strutture operative, nazionali e territoriali, necessarie alla piena attuazione dei loro compiti statuari.

Sussiste dunque piena contiguità e complementarità delle finalità perseguite dai Fondi citati nel presente articolo con quelle proprie della Fai.

Per questi motivi i Fondi citati nel presente articolo e tutti quelli che saranno costituiti con analoghe finalità e indirizzi, sono soci dalla data della loro costituzione, a tutti gli effetti, della Fai salvo diverse decisioni dei Comitati di gestione dei Fondi medesimi.

Ove le disponibilità finanziarie lo consentano i Fondi associati versano alla Fai una quota di associazione nelle quantità e con le modalità previste dai Comitati di gestione dei Fondi medesimi.

III. DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Art. 5 - I soci della Federazione hanno diritto di partecipare all'elaborazione delle linee di politica sindacale e contrattuale e di eleggere i delegati alle successive istanze congressuali, con le procedure e attraverso gli organismi previsti dal presente Statuto.

I soci della Federazione hanno diritto:

- a. ad essere tutelati dalla Federazione nei rapporti con i datori di lavoro e le autorità pubbliche;
- b. ad usufruire dei servizi offerti dalla Federazione;
- c. a ricevere in modo tempestivo la tessera di iscrizione;
- d. ad essere informati in modo adeguato dell'attività della Federazione e ad essere coinvolti nelle procedure di assunzione delle decisioni che li riguardano;
- e. ad esercitare il diritto di critica nei confronti degli organi direttivi e dei loro componenti, in modo civile e corretto.

Art. 6 - I soci devono operare in modo coerente con i valori richiamati da questo Statuto, rispettare nell'esercizio dell'attività sindacale le decisioni assunte dagli organi direttivi e partecipare alla stessa attività sindacale.

I soci devono versare i contributi di iscrizione alla Federazione con le modalità e nell'ammontare stabiliti in conformità a questo Statuto.

IV. STRUTTURA NAZIONALE

ORGANI

Art. 7 - Sono organi della Federazione:

1. il Congresso nazionale;
2. il Consiglio generale;
3. il Comitato esecutivo;
4. la Segreteria nazionale;
5. il Collegio dei sindaci;
6. il Collegio dei probiviri.



Argento Agliardi

1. CONGRESSO NAZIONALE

Art. 8 - Il Congresso nazionale è l'organo massimo deliberante della Federazione; si riunisce ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie.

Il Congresso nazionale fissa l'indirizzo generale della Federazione e, in particolare, si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso nazionale elegge i componenti del Consiglio generale nei modi previsti dal successivo articolo 9 e secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Inoltre, il Congresso nazionale elegge i delegati al Congresso confederale, secondo le previsioni del regolamento di attuazione.

Il regolamento di attuazione regola lo svolgimento del Congresso nazionale e la sua convocazione.

2. CONSIGLIO GENERALE

Art. 9 - Il Consiglio generale è formato da componenti eletti dal Congresso nazionale, da componenti di diritto e da componenti designati.

Fanno inoltre parte del Consiglio generale i responsabili dei coordinamenti di settore, con il solo diritto di parola.

Sono componenti di diritto i Segretari regionali della Federazione ed i rappresentanti di ogni regione designati in conformità alla seguente tabella:

- regioni da 3.000 a 15.000 iscritti: 1 componente;
- regioni da 15.001 a 30.000 iscritti: 2 componenti;
- regioni da 30.001 a 45.000 iscritti: 3 componenti;
- regioni con più di 45.001 iscritti: 4 componenti.

Il Congresso nazionale elegge 60 componenti del Consiglio generale, e comunque un numero di componenti pari almeno al 50 per cento di tutti i componenti, compresi quelli di diritto e designati.

Art. 10 - Il Consiglio generale è l'organo deliberante della Federazione tra un Congresso nazionale e l'altro. Si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa, sulla base delle deliberazioni del Congresso.


Art. 11 - Con votazioni segrete il Consiglio generale elegge nel suo seno la Segreteria nazionale ed il comitato esecutivo.

3. COMITATO ESECUTIVO

Art. 12 - Il Comitato esecutivo ha il compito di dare attuazione agli indirizzi definiti dal Consiglio generale, ed approva i bilanci.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni dello Statuto della Federazione, di mancato rispetto di decisioni di organi nazionali federali su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive nazionali da parte delle Federazioni regionali e territoriali, il Comitato esecutivo a maggioranza di 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura, dal Comitato esecutivo della Federazione nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Segretario generale".

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro tre giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri della Federazione il quale deve provvedere, entro il termine di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Analogamente, e con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari per l'espletamento del mandato, senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Il Comitato esecutivo è composto da:

- a. i membri della Segreteria nazionale;
- b. i Segretari regionali della Federazione;
- c. diciassette membri eletti dal Consiglio generale tra i Segretari territoriali o i membri delle Segreterie regionali;
- d. i responsabili dei coordinamenti di settore, con il solo diritto di parola.

Partecipano inoltre alle riunioni del Comitato esecutivo, in qualità di osservatori, i responsabili degli Enti della Federazione.

4. SEGRETERIA NAZIONALE

Art. 13 - La Segreteria nazionale è composta dal Segretario generale e da Segretari nazionali.

Il Consiglio nazionale, su proposta del Segretario generale, ne determina la composizione numerica e l'articolazione.

Art. 14 - La Segreteria nazionale rappresenta la Federazione nei rapporti con i terzi e le pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della stessa Federazione, attuando le decisioni del Congresso nazionale, del Consiglio generale e del Comitato esecutivo.

Le riunioni della Segreteria nazionale si svolgono nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione.

Allorché un organismo di Federazione regionale e territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado di dar luogo alla loro sostituzione, gli stessi possono chiedere alla Segreteria nazionale che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo.

La reggenza cessa al Congresso ordinario o quando l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Segreteria nazionale.

In casi urgenti la Segreteria nazionale può disporre la Reggenza - di cui al precedente comma 3 - di strutture territoriali e regionali nonché la nomina di Commissari ad acta. Nell'uno e nell'altro caso le decisioni della Segreteria dovranno essere motivate alla prima riunione dell'Esecutivo.


La rappresentanza legale della Federazione spetta al Segretario generale.

Art. 15 - La Segreteria nazionale risponde in modo collegiale di fronte ai superiori organi deliberanti della Federazione della gestione del patrimonio e di ogni altra attività con riflessi economici e finanziari.

La Segreteria nazionale predispose per il Congresso nazionale la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato esecutivo, al fine della presentazione al Congresso nazionale.

Art. 16 - La Segreteria nazionale può deliberare la costituzione di organismi di coordinamento all'interno della Federazione per aree o settori professionali. Tali organismi dipendono dalla Segreteria nazionale, che nomina un coordinatore.

I coordinatori sono membri di diritto del Consiglio Generale e dell'Esecutivo nazionale con solo diritto di parola.



A handwritten signature in black ink, which appears to read "Augusto Figliardi".

Per ciascun organismo di coordinamento è istituito un Consiglio nazionale di area o di settore, che affianca il coordinatore.

5. COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 17 - Il Collegio dei sindaci provvede al controllo amministrativo della Federazione; il Collegio dei sindaci adempie alle sue funzioni ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Con voto consultivo, i membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio generale quando abbiano per oggetto questioni amministrative.

A mezzo del suo Presidente, il Collegio dei Sindaci riferisce in modo periodico agli organi deliberanti della Federazione sulla gestione amministrativa. Il Collegio dei Sindaci risponde della sua azione al Congresso della Federazione.

Art. 18 - Il Collegio dei sindaci è composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di attuazione. I componenti del Collegio sindacale non sono revocabili fra un Congresso e l'altro.

Nella prima riunione successiva al Congresso nazionale, il Consiglio Generale nomina il Presidente, scelto fra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e dei titoli di specifica competenza professionale.

La carica di componente del Collegio sindacale è incompatibile con quella di componente di organi direttivi nazionali e con quella di componente del Collegio sindacale di altri organismi Cisl.

6. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19 - Il Collegio dei probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della Federazione e delle sue articolazioni organizzative nazionali.

Nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- a. decidere sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del regolamento della Federazione;
- b. dirimere le vertenze elettorali;
- c. dirimere le controversie tra i soci e quelle tra i soci e, ai vari livelli, tra gli organi della Federazione;
- d. dirimere le vertenze fra gli organismi dei vari livelli della Federazione.

Art. 20 - Il Collegio dei probiviri è composto da cinque componenti, eletti dal Congresso nazionale, in conformità a quanto previsto dal regolamento di attuazione. I componenti del Collegio dei probiviri non sono revocabili fra un Congresso nazionale e l'altro.


Nella prima riunione successiva al Congresso nazionale, il Consiglio Generale nomina il Presidente, tenuto conto dei requisiti e dei titoli di specifica competenza professionale.

La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con quella di componente di organi direttivi nazionali e con quella di componente del Collegio dei probiviri di altri organismi della Cisl.

Art. 21 - Il Collegio dei probiviri è competente ad applicare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- a. il richiamo scritto;
- b. la deplorazione con diffida;



Augusto Fagnola

- c. la destituzione dalle eventuali cariche;
- d. la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- e. l'espulsione.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni e le loro conseguenze sui rapporti associativi sono disciplinati dal regolamento di attuazione.

V. STRUTTURE REGIONALI E TERRITORIALI

Art. 22 - La Federazione si organizza in strutture regionali, con elezione in ciascuna regione dei Consigli regionali.

I Consigli regionali sono composti dal Segretario regionale e dai Segretari territoriali come membri di diritto, da membri eletti dalle province in proporzione agli iscritti e da membri eletti dal Congresso regionale.

Il regolamento di attuazione dello Statuto prevederà funzioni e compiti delle strutture regionali.

Art. 23 - La Federazione si articola sul territorio con proprie strutture locali, sulla base di indicazioni elaborate dal Consiglio generale. Tali strutture esplicano, *nel proprio ambito*, le stesse funzioni della Federazione.


Art. 24 - Il regolamento di attuazione disciplina l'istituto del commissariamento delle strutture territoriali, di quelle regionali e degli organismi di coordinamento; comunque il commissariamento è deliberato dalla Segreteria nazionale e deve essere ratificato dal Comitato esecutivo nella prima riunione successiva.

VI. NORME GENERALI SUGLI ORGANI DIRIGENTI

A. INCOMPATIBILITÀ

Art. 25 - Per affermare l'autonomia del sindacato nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, la partecipazione agli organi dirigenti nazionali, regionali e locali della Federazione, la partecipazione ai Collegi dei probiviri e dei sindaci, comunque l'assunzione di responsabilità esecutive o direttive nella Federazione e nelle sue articolazioni, sono incompatibili con:

- a. la partecipazione al Governo o al Parlamento, alle Giunte regionali o provinciali, agli organi di associazioni di Comuni, di consorzi o di strutture intercomunali, alle Giunte comunali, circoscrizionali, sezionali o istituzioni simili, a prescindere dalla denominazione;
- b. la candidatura alle assemblee legislative nazionali ed ai Consigli regionali, provinciali e dei Comuni con più di 10.000 abitanti;
- c. l'assunzione di incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, sezionali, di associazioni di Comuni, di consorzi o strutture intercomunali o simili, a prescindere dalla denominazione, in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.



Augusto Jhaard

Art. 26 - Sono incompatibili fra di loro la carica di membro del Consiglio nazionale, regionale, territoriale e quella di Segretario generale, e Segretario generale aggiunto, membro di Segreteria di Unione sindacale regionale o Unione sindacale territoriale.

B. ROTAZIONE E LIMITI DI ETÀ

Art. 27 - Per favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, il periodo corrispondente a due mandati (otto anni) è il periodo massimo in cui il Segretario generale e il Segretario generale aggiunto possono ricoprire tali cariche. A tale vincolo si può derogare per un solo altro mandato, con una decisione assunta dal Consiglio generale a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Per tutti gli altri livelli dirigenziali, il periodo massimo è di tre mandati. Tale vincolo è inderogabile.

Art. 28 - Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui all'art. 27, per l'assunzione di responsabilità dirigenziali non si considerano i periodi relativi ad incarichi o responsabilità ricoperti in passato nella Fisba e/o nella Fat.

Art. 29 - Qualora siano in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di attuazione, i soci possono accedere alle cariche direttive della Federazione, alla sola condizione di avere una anzianità di associazione alla Cisl di almeno due anni.

VII. PATRIMONIO

Art. 30 - Il Consiglio generale regola con sua deliberazione la materia dei contributi associativi, stabilendo quale percentuale sia riservata alla Federazione e quale alle strutture regionali e territoriali.

Il Consiglio generale può anche deliberare il ricorso a contributi straordinari, stabilendo la misura, le modalità di riscossione, la destinazione ed il riparto.

Art. 31 - Le strutture regionali e territoriali e, comunque, qualsiasi organismo locale ha autonomia di amministrazione.

Il Consiglio generale regola con sua deliberazione eventuali forme di finanziamento a favore di strutture regionali.

Art. 32 - Il patrimonio è costituito da tutti i beni di proprietà della Federazione. Essa è depositaria dei beni dati in godimento dalla Cisl.

Art. 33 - La Federazione risponde di fronte ai terzi solo delle obbligazioni assunte dalla Segreteria nazionale e, per essa, dal Segretario generale.

Le strutture regionali, territoriali e, comunque, locali (e, in ogni caso, qualsiasi organismo costituito dalla Federazione) rispondono verso i terzi delle obbligazioni assunte, senza alcuna responsabilità della Federazione nazionale. Avendo autonomia patrimoniale, insieme alle strutture regionali, territoriali e comunque locali (e in ogni caso, a qualsiasi organismo costituito dalla Federazione) rispondono verso i terzi le persone che abbiano agito per conto di tali strutture.

Art. 34 - La Federazione può costituire enti e promuovere e partecipare ad associazioni e società nelle forme, nei modi e con il controllo stabiliti dal regolamento di attuazione.



Augusto Fagnano

In particolare, sono enti della Federazione: l'Osservatorio agroalimentare Cisl; l'ente Vivere il bosco; l'Enacras; l'Oslaci. I rapporti tra tali enti e la Federazione sono stabiliti dal regolamento di attuazione.

VIII. SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE, MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTO

Art. 35 - Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato solo dal Congresso nazionale, a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso nazionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione così come previsto al successivo art. 40.

Art. 36 - Le modifiche a questo Statuto devono essere approvate dal Congresso nazionale a maggioranza dei due terzi dei delegati allo stesso Congresso nazionale, e possono essere proposte in occasione del Congresso nazionale della Federazione, secondo le procedure previste dallo Statuto della Cisl.

Art. 37 - Il regolamento di attuazione dello statuto è deliberato dal Consiglio generale, e può essere in seguito modificato dallo stesso organo, convocato con tale specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Alla lettera di convocazione devono essere allegati le proposte di modifica del regolamento.

Le proposte di modifica devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio generale.

Art. 38 - Per quanto non precisato in questo Statuto, si applicano le norme dello Statuto della Cisl.

Art. 39 - L'interpretazione di questo Statuto si ispirerà a principi comuni alla tradizione e agli Statuti della disciolta Federazione italiana salariati, braccianti, impiegati e tecnici agricoli (Fisba), e della disciolta Federazione alimentazione e tabacco (Fat).

Art. 40 - Il presente Statuto si vuole adeguare a quanto previsto dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e pertanto, poiché la Federazione intende aderire al modello dell'ente non commerciale, le disposizioni di tali fonti (e di ogni successiva modificazione ed integrazione) si intendono recepite in questo statuto e difformi su clausole in ipotesi difformi. In particolare:


- a. è vietata la distribuzione (in qualsiasi forma e modo, anche in via indiretta) di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo il caso in cui ciò sia imposto per legge;
- b. in caso di scioglimento della Federazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad associazione con finalità analoghe, ai sensi ed in conformità dell'articolo 111, comma quarto *quinquies*, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c. tutti i soci partecipano all'elezione degli organi direttivi;
- d. il Consiglio generale approva ogni anno un rendiconto economico e finanziario, su proposta della Segreteria nazionale;
- e. delle deliberazioni del Congresso nazionale e del Consiglio generale è data pubblicità a tutti i soci, secondo le previsioni del regolamento di attuazione;
- f. la quota ed i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.



Augusto Fieschi

Copia conforme all'originale si rilascia
per gli usi consentiti dalla legge.

Roma 3 DIC. 2009

A handwritten signature in black ink is written across the page. To the right of the signature is a circular official stamp, partially obscured by the ink. The stamp contains text, including the words "REPUBBLICA ITALIANA" and "MINISTERO DELLA SANITA'", and a central emblem.

